



Unione Valdera

Unione dei comuni di:

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari,
Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

Reg. n. 41 SCRITTURE PRIVATE

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA VALDERA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO GARE DI APPALTO PER LAVORI FORNITURE E SERVIZI

In data 07 SETTEMBRE..... 2012, presso la sede dell'Unione Valdera in
Pontedera, Via Brigate partigiane n.4;

TRA

il **Comune di CALCINAIA**, codice fiscale 81000390500, con sede legale in
Calcinaia (PI), Piazza Indipendenza, 7, rappresentato dal Sindaco Lucia Ciampi, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 04.04.2012;

E

il **Comune di CAPANNOLI**, codice fiscale 001724400505, con sede legale in
Capannoli (PI), Via Volterrana, rappresentato dal Sindaco Filippo Faticcioni, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 20.03.2012;

E

il **Comune di CASCIANA TERME**, codice fiscale 00138430509, con sede legale in
Casciana Terme (PI), Via Regina Margherita, 9, rappresentato dal Sindaco Giorgio
Vannozzi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.4 del
21.03.2012;

E

il **Comune di CHIANNI**, codice fiscale 81000610501, con sede legale in Chianni
(PI), Via della Costituente, rappresentato dal Sindaco Francesca Mancini, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 19.03.2012;

E

il **Comune di LARI**, codice fiscale 00350160503, con sede legale in Lari (PI), Piazza

Vittorio Emanuele, 2, rappresentato dal Sindaco Mirko Terreni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 28.06.2012;

E

il **Comune di PALAIA**, codice fiscale 00373580505, con sede legale in Palaia (PI), Piazza della Repubblica, rappresentato dal Sindaco Alberto Falchi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 29.03.2012;

E

il **Comune di PONTEDERA**, codice fiscale 00353170509, con sede legale in Pontedera (PI), Corso Matteotti, 37, rappresentato dal Sindaco Simone Millozzi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 27.03.2012;

E

il **Comune di S. MARIA A MONTE**, codice fiscale 00159440502, con sede legale in Santa Maria a Monte (PI), Piazza Della Vittoria, 47, rappresentato dal Sindaco David Turini, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 23.05.2012;

Premesso che:

- in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;
- i comuni della Valdera gestiscono da alcuni anni in forma associata diversi servizi, attraverso l'Unione Valdera;
- lo Statuto dell'Unione, all'art. 9, comma 2, include tra le funzioni da attribuire all'Unione la "Gestione associata degli appalti di lavori, di forniture e di servizi"
- all'art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che "Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione";
- la gestione relativa agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi è oggetto della presente convenzione.



**Tutto ciò premesso i soggetti su indicati convengono
e stipulano quanto segue:**

Art. 1 - Finalità della Convenzione

1. Fermo restando le finalità strategiche e trasversali indicate nello statuto dell'Unione dei Comuni della Valdera, la gestione unitaria delle attività e procedimenti degli appalti di lavori, forniture e servizi è diretta:

- a rendere qualitativamente migliore il servizio gare, attraverso la creazione di figure specialistiche;
- a ridurre i costi dei servizi generali delle Amministrazioni associate, in modo da rendere disponibili risorse umane per i servizi al pubblico.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. I Comuni firmatari della presente convenzione, convengono di gestire in forma associata, mediante implementazione della modalità telematica, tutte le funzioni amministrative inerenti le gare pubbliche di appalto per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi come disciplinate dal D. lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal suo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010

2. Relativamente agli affidamenti di forniture e servizi in economia, di cui all'art. 125 D.Lgs 163/2006, l'acquisto centralizzato avverrà limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche ed importi, consentano ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive. Resta inteso che ogni comune associato provvede, sulla base della previsioni contenute nei propri regolamenti, agli affidamenti diretti.

Art. 3 - Funzioni di competenza dell'Ufficio Gare

1. L'Ufficio Gare, per quanto riguarda gli appalti di lavori, si attiva operativamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo, comprendente anche lo schema di contratto.

2. L'Ufficio Gare istruisce e gestisce tutta la procedura concorsuale fino alla

approvazione del verbale di gara e contestuale aggiudicazione provvisoria.

3. Ciascun comune trasmette tempestivamente all'Ufficio gare gli atti di approvazione dei progetti esecutivi completi di ogni loro elaborato ivi compresi gli elaborati progettuali e il capitolato speciale.

4. All'Ufficio Gare compete, in particolare, l'assolvimento dei seguenti compiti:

- emanazione della proposta di determinazione a contrarre (approvazione bando)
- redazione e pubblicazione del bando;
- espletamento delle procedure di gara (ivi compresa la ricezione delle domande, l'apertura delle buste, le eventuali verifiche a campione...) e formazione della relativa graduatoria;
- approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria;
- verifica dei requisiti di legge dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio;
- istruttoria atto di aggiudicazione definitiva;
- redazione schema contratto, per le procedure di affidamento servizi e forniture

5. Espletati gli adempimenti della procedura concorsuale come sopra elencati, l'ufficio provvederà a trasmettere gli atti di gara al Responsabile del procedimento per l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

6. Per la gestione degli appalti affidati all'Unione, oltre agli adempimenti di cui ai precedenti punti, l'Ufficio provvederà:

- al raffronto delle singole proposte, pervenute dai Comuni aderenti, in bozza unitaria e pubblicazione del Programma Triennale OOPP;
- all'acquisizione dei Codici CUP- CIPE-SIMOG-CIG ecc.;
- alla comunicazione ai singoli Enti con cronoprogramma approvato;
- alla redazione degli atti di assunzione oneri sul Bilancio dell'Unione e relative richieste, validazione di ogni livello progettuale, pagamento SAL e stato finale;
- all'attività di gestione complementari (atti di gestione bilancio, PEG, riequilibrio, assestamento, consuntivo, monitoraggio mutui e finanziamenti).

Il funzionamento del servizio, poiché di nuova istituzione, potrà essere variato in rapporto all'andamento e all'esperienza dei primi mesi di attività.



Art. 4 - Denominazione e sede dell'ufficio comune

1. L'ufficio per la gestione associata delle attività e procedimenti concernenti gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi tra i Comuni firmatari della presente convenzione, assume la denominazione di "UFFICIO GARE "
2. Le relative funzioni sono svolte mediante la costituzione di una struttura unica che avrà la sede amministrativa e operativa presso l'Unione Valdera che assume la responsabilità della gestione e, nei casi in cui sia possibile e opportuno, la qualifica di stazione appaltante.

Art. 5- Funzioni di competenza dei comuni

1. Restano in capo ai singoli comuni tutte le responsabilità previste dalla normativa che non siano specificamente attribuite all'Ufficio gare dalla presente convenzione.
2. I comuni associati sono tenuti a nominare ciascuno per le procedure concorsuali di propria competenza, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006.
3. Il RUP costituirà il referente per l'Ufficio gare con funzioni di collegamento fra quest'ultimo e la struttura interna del comune di cui costituisce l'interlocutore. Egli dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale (progetti esecutivi, prescrizioni contrattuali particolari, ecc.) necessari all'attività dell'Ufficio Gare nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.
4. I comuni s'impegnano infine a rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con l'Ufficio gare così come definiti nella presente Convenzione.

Art. 6- Organizzazione, competenze e responsabilità.

1. L'Unione Valdera mette a disposizione i locali, gli arredi e le attrezzature necessarie per la dotazione dell'ufficio.
2. Alla direzione dell'Ufficio Gare è preposto un Responsabile individuato fra i soggetti incaricati della responsabilità di servizi e, quindi, fra i titolari di posizione organizzativa.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Gare emana e sottoscrive ogni provvedimento

necessario per il funzionamento dell'Ufficio.

4. L'Ufficio Gare è sotto la responsabilità del Dirigente dell'area "Affari generali" dell'Unione.

5. Al responsabile dell'Ufficio Gare, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, spettano i seguenti compiti:

a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti degli Organi di Governo dell'Unione Valdera;

b) svolgere funzioni di coordinamento e d'impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;

c) organizzare e sovrintendere le attività dell'ufficio cui è preposto;

d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata.

6. Al Responsabile dell'Ufficio Gare spettano i compiti di coordinamento e cura di tutte le operazioni e gli atti del procedimento.

Art. 7 – Determinazione e ripartizione delle spese

1. In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'Unione, suddiviso per servizi e funzioni.

2. Il Piano relativo all'esercizio 2012 è di competenza della Giunta dell'Unione. Il Piano potrà essere variato in relazione allo svilupparsi del servizio integrato mediante decisione della Giunta dell'Unione.

Art. 8 - Resoconto sull'attuazione dei programmi

1. Il resoconto riguardo all'attuazione dei programmi è reso almeno annualmente nell'ambito del rendiconto dei servizi gestiti dall'Unione.

Art. 9 – Adesioni successive alla gestione associata

1. La presente convenzione e quelle da essa derivanti hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non siano tra i sottoscrittori



della presente.

2. L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'ente locale 'entrante' ed è recepita con provvedimento di presa d'atto della Giunta dell'Unione.

3. Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione. In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Direttore dell'Unione.

Art. 10 - Durata e validità della convenzione

1. La presente convenzione ha una durata di dieci anni dalla data di stipulazione ed entra immediatamente in vigore.

Art. 11 - Recesso dalla convenzione

1. Il recesso di un comune dalla presente convenzione deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.

2. Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno, il recesso medesimo avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi tra gli enti.

3. E' escluso comunque il recesso nel primo biennio di validità della convenzione.

4. Si applicano in merito le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Unione ("Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni").

Art. 12 - Controversie

1. Le controversie tra i comuni e l'Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti sia a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione, come previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva dell'Unione Valdera.



Art. 13 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni della convenzione e dello statuto dell'Unione Valdera, in quanto compatibili.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'atto, che si compone di n. 7 (sette) pagine intere e fin qui della presente, oltre alle sottoscrizioni, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Comune di CALCINAIA

Comune di CAPANNOLI

Comune di CASCIANA TERME

Comune di CHIANNI

Comune di LARI

Comune di PALAIA

Comune di PONTEDERA

Comune di S. MARIA A MONTE